

**FITA**

Unione Nazionale Imprese di Trasporto

Sede Nazionale

00162 Roma – Piazza M. Armellini, 9/A

Tel (06) 441881

Fax (06) 44249506 – E-Mail: fita@cna.it

Sede di Bruxelles

ISB – 36-38, Rue Joseph II – 1000 – Bruxelles

Tel + 322 2307440

Fax + 322 2307219 – E-Mail: bruxelles@cna.it www.cna.it/fit

ADM – CIRCOLARE N°47/2020 PROT. 439683/RU DEL 3 DICEMBRE 2020 – IMPIANTI MINORI DI CARBURANTI – SCHEDA DI SINTESI

QUADRO GIURIDICO	AMBITO DI APPLICAZIONE: - DEPOSITI per uso privato, agricolo e industriale di capacità superiore a 10 metri cubi e non superiori a 25 metri cubi (cd. " depositi minori") - DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI CARBURANTI per usi privati, agricoli e industriali, collegati a serbatoi la cui capacità globale risulti superiore a 5 metri cubi e non superiore a 10 metri cubi (c.d. " distributori minori") OBBLIGHI: comunicazione all'ADM territoriale di gestione di uno dei suddetti impianti minori; tenuta registro di carico scarico in maniera semplificata DECORRENZA: gli obblighi decorrono dal 1° gennaio 2021 ESCLUSIONI: depositi aventi capacità pari o inferiori a 10 metri cubi – apparecchi di distribuzione automatica di carburanti collegati a serbatoi la cui capacità globale è pari o inferiore a 5 metri cubi
INDIRIZZI APPLICATIVI	FINALITÀ: facilitare il regolare l'assolvimento dell'obbligo di comunicazione e tenuta del registro; uniformare l'azione degli Uffici sul territorio nazionale TIPOLOGIA DI IMPIANTI MINORI: comprendono sia i depositi che i distributori costituiti da apparecchi fissi di erogazione carburanti collegati a SERBATOI INTERRATI o DISTRIBUTORI/CONTENITORI FUORI TERRA, ANCHE RIMOVIBILI, permanentemente installati all'interno di stabilimenti, cantieri, aree private non aperte al pubblico CONDIZIONI DI UTILIZZO: sono quelle derivanti dal regime amministrativo fissato dalle leggi regionali che disciplinano l'installazione e l'esercizio di impianti di stoccaggio e di distribuzione di oli minerali. CONNOTAZIONE DI IMPIANTO MINORE DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI CARBURANTI: è dirimente la presenza di attrezzature atte a consentire il rifornimento dei serbatoi normali degli autoveicoli, di norma mediante una o più pistole erogatrici, con le relative attrezzature ausiliarie, pompe, motori elettrici o comunque qualsiasi sistema che consenta l'erogazione IMPIANTI ESCLUSI DALL'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE: in aggiunta alle esclusioni determinate dalle capacità dei depositi-distributori, NON ricadono nell'obbligo gli IMPIANTI MOBILI di distribuzione carburanti utilizzati TEMPORANEAMENTE per rifornire sul posto macchine operatrici impiegate, ad esempio, presso cantieri stradali, ferroviari, per i quali non è definito un luogo stabile di ubicazione. Sono altresì esclusi dall'obbligo di comunicazione, i depositi privati, agricoli o industriali di GPL per uso combustione e di altri prodotti energetici denaturati. L'esclusione trova infine applicazione nei confronti degli esercenti distributori di carburante denaturato riservato a macchine dell'impresa adibite a lavorazioni agricole
COMUNICAZIONE ATTIVITÀ	DATI DA RIPORTARE: I = dati anagrafici, il domicilio e il codice fiscale – II = estremi identificativi della ditta, ovvero la denominazione o ragione sociale, la sede legale, la P.IVA o codice fiscale, l'indirizzo di PEC – III = i dati tecnici del deposito o del distributore: ubicazione, caratteristiche (marca, modello, matricola), capacità di stoccaggio dei serbatoi e la relativa tipologia (interrati, fuori terra, rimovibili), prodotti energetici stoccati, descrizione delle utenze servite e dei sistemi di quantificazione, parziale e/o totale, dell'erogato – IV = numero di iscrizione CCIAA nonché, ove prescritti, gli estremi identificativi dei documenti di natura non fiscale (ad esempio, certificato di prevenzioni incendi per i contenitori-distributori) – V = modalità di tenuta del registro di carico /scarico RILASCIO CODICE IDENTIFICATIVO: verificata la regolarità formale della comunicazione, viene attribuito un codice identificativo. Resta salva la FACOLTÀ dell'ufficio ADM di eseguire un sopralluogo per riscontrare la rispondenza di quanto comunicato allo stato reale dell'impianto PIÙ APPARECCHI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI RICADENTI NELLA STESSA AREA: in questo caso va effettuata un'unica comunicazione; la somma delle singole capacità di stoccaggio costituisce la capacità totale PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DOVUTI PER L'IMPIANTO AVVIATI MA NON CONCLUSI – ADM RILASCIA COMUNQUE IL CODICE IDENTIFICATIVO: qualora siano stati avviati procedimenti per l'acquisizione della documentazione amministrativa prevista per l'esercizio dell'impianto in funzione della sua tipologia, occorre darne notizia nella comunicazione e ADM rilascia comunque il Codice identificativo COMUNICAZIONE EFFETTUATA CORRETTAMENTE MA CODICE IDENTIFICATIVO NON RICEVUTO: nel caso di presentazione tempestiva della comunicazione, l'esercente che non abbia ricevuto il codice identificativo, prosegue la gestione dell'impianto garantendo le modalità prestabilite di tenuta del registro di carico/scarico
TENUTA REGISTRO DI CARICO / SCARICO	REGIME SEMPLIFICATO: obbligo di contabilizzazione dei prodotti con modalità differenziate rispetto a quelle ordinarie MODELLO DI REGISTRO: non vi sono modelli predefiniti VIDIMAZIONE: non ricorre nessun obbligo di vidimazione MODALITÀ DI TENUTA: il registro di carico/scarico è ricavabile dai dati rilevati all'interno della contabilità dell'azienda; nella comunicazione va specificato la modalità di tenuta: sistema elettronico o forma cartacea VALIDITÀ: illimitata, fino alla cessazione attività. Non è quindi richiesto un nuovo rilascio o alcuna altra attività all'inizio di ogni esercizio annuale MODALITÀ DI REDAZIONE DEL REGISTRO: fissate dalla determinazione direttoriale Prot. n°240433/RU del 27.12.2019. Ogni tipologia di carburante stoccato è oggetto di separata contabilizzazione in una distinta sezione del registro 1° REGISTRAZIONE DI CIASCUNA SEZIONE: 1° Gennaio 2021. rispetto a tale data la giacenza iniziale di ciascun prodotto è rilevata in autonomia dall'esercente CARICO: l'esercente procede a singole registrazioni per ogni e-DAS entro le ore 09.00 del giorno lavorativo successivo a quello in cui il prodotto è stato preso in consegna presso l'impianto SCARICO: le scritturazioni vanno effettuate con cadenza settimanale ed in via cumulativa ovvero indicando i quantitativi dei distinti prodotti complessivamente scaricati nel periodo. Per i distributori minori muniti di totalizzatore dei quantitativi erogati, la scritturazione può essere effettuata anche mensilmente. L'esercente può effettuare le operazioni di scarico anche con maggiore frequenza, sino a quella giornaliera, purché tale circostanza sia preventivamente comunicata all'ufficio ADM. PROSPETTO RIEPILOGATIVO: va trasmesso all'ADM entro il mese di febbraio di ogni anno tramite PEC. Nel prospetto riepilogativo va riportato: il codice identificativo – la giacenza al 1° gennaio – il totale carico (somma di tutti gli e-DAS o altri documenti utilizzati a scorta del prodotto rilevati nell'anno) – eventuali eccedenze – il totale dello scarico – deficienze attribuite a cali naturali o dispersioni CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI: il registro di carico/scarico, le copie stampate degli e-DAS o i DAS cartacei o altri documenti a scorta dei prodotti pervenuti presso l'impianto, le fatture di acquisto ed i prospetti riepilogativi annuali con le unite PEC di trasmissione, sono conservati presso l'impianto per 5 anni successivi a quello in cui il registro si riferisce

Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa